



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 15 della **Giunta Comunale**

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA 2021.

L'anno duemilaventuno addì trentuno mese di marzo alle ore 17:15 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
BERRERA GIANPIETRO	Assessore	Assente
SARTORI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA 2021.

Premesso come il modello tariffario dei rifiuti provinciale a partire dall'esercizio 2020 risulta superato per effetto della Legge di bilancio 2018 n. 205/2017 che all'articolo 528 e seguenti ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di regolare il settore dei rifiuti, aggiungendolo all'energia elettrica, al gas e all'acqua, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale.

Richiamate le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che istituisce, nello spirito di continuità con il D.Lgs. n. 22/1997, la tariffa integrata ambientale.

Che appunto dal 01.01.2020 la Comunità della Valle di Sole, in qualità di Ente gestore responsabile delle attività di raccolta, trasporto e riciclaggio dei rifiuti su delega del Comune, ha cambiato le modalità di conferimento e la determinazione della tariffa in relazione al rifiuto secco indifferenziato, con l'introduzione di un sistema di raccolta puntuale che permetta di registrare il numero di conferimenti effettuati nell'arco dell'anno da ciascuna utenza.

Dato atto come il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo è stato attivato tramite l'applicazione di una calotta montata direttamente sul coperchio degli esistenti cassonetti stradali o seminterrati, apribile solo tramite dispositivo elettronico consegnato a ciascun utente;

Che con il montaggio delle calotte (dispositivi elettronici) la Comunità della Valle di Sole, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, ha dato corso ad un generale miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l'attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, identificando il conferitore.

Evidenziato come l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede quanto segue: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."

Dato atto come con deliberazione n. 09 di data 29.06.2020 il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti.

Vista altresì la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm. di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR periodo 2018-2021";

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Che con deliberazione 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 l'ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, parametri di cui la Comunità, nel definire il nuovo piano finanziario, ha tenuto debito conto, parametri che peraltro non sovvertono ma chiariscono i principi applicativi della tariffa fatti propri con il modello approvato con deliberazione consigliere n. 9 dd. 29.06.2020, atto a mezzo il quale sono state approvate le relative tariffe.

Visto inoltre che la delibera n. 443/2019 prevede che il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati - trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA dopo la sua validazione.

Ricordato che con deliberazione del Comune di Croviana n. 4 del 10/04/2019 è stata approvata la convenzione per regolare - in conformità all'art. 13, comma 7, lett. a), della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. ed all'art. 35, della legge regionale 03/05/2018 n. 2 - i rapporti con la Comunità Valle di Sole in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla "governance" dei servizi attinenti al "ciclo dei rifiuti", con l'affidamento a questa delle funzioni amministrative, di governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una durata di 5 anni, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2025.

Identificati, alla luce di quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, l' "Ente Gestore" nella Comunità sopracitata, il Comune di Croviana quale "Ente Gestore" di una parte del servizio.

Visti gli atti predisposti dagli attori coinvolti ed in particolare il Piano Finanziario pervenuto da parte dell'Ente Gestore con l'apposita Dichiarazione di Veridicità e la documentazione di questo Comune quale Ente Territoriale competente di cui agli allegati.

Visto pertanto l'allegato Piano Economico Finanziario inoltrato in data 12.03.2021, predisposto secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e sue modificazioni, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Specificando che agli atti comunali d'ufficio vengono depositati gli schemi relativi ai calcoli tariffari predisposti dal Gestore con la collaborazione dell'ufficio Ragioneria e Tributi comunale effettuati ai sensi l'MTR ovvero il Metodo Tariffario Servizio integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021, ciò con riferimento alla TARI, che consentono ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva come nella fattispecie del Comune di Croviana che ha elaborato una Tariffa integrata ambientale ora denominata a livello nazionale TARIP.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF la quale conferma l'applicazione anche alla tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) delle nuove disposizioni recate dall'art. 14, comma 33 del D.L. 31.05.2010 n. 78 e ritenuto, oltre che a seguito del chiarimento ministeriale intervenuto, anche di quanto trasmesso nelle deliberazioni di ARERA, di approvare la tariffa rifiuti per l'anno 2021 continuando a considerare l'applicazione dell'I.V.A. in fattura.

Visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla politica tariffaria e l'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento e ritenuto, già impostato il modello tariffario aqui solo aggiornato nei valori di individuare la competenza di questa Giunta.

Ritenuto pertanto di validare l'allegato A - Piano Economico Finanziario, predisposto secondo quanto sopra già specificato con una tariffa complessiva riconosciuta come da tabella in appresso:

Descrizione	Piano Economico Finanziario
Costi fissi	37.386,00 €
Costi variabili	41.717,35 €
Totale	79.103,35 €

- Atteso infatti che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile:
- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
 - quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato il “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 26.11.2020 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.02.1994 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 10.10.2014 e n. 7 dd. 23.03.2016;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale di data 3 maggio 2018, n. 2;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano in modo palese.

DELIBERA

1. Di validare, per quanto esposto in premessa, in qualità di “Ente territorialmente competente” il Piano Economico Finanziario “Allegato A”, predisposto ai sensi del Metodo Tariffario Servizio integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, dal Soggetto Gestore Comunità della Valle di Sole sulla base dei costi precedentemente approvati.
2. Di validare l'allegato A - Piano Economico Finanziario, predisposto secondo quanto sopra già specificato con una tariffa complessiva riconosciuta pari ad Euro 79.103,35.-.
3. Di dare atto che, essendo in vigore un sistema di tariffazione puntuale, ai sensi dell'art. 17.1 lettera b) del Metodo Tariffario Servizio integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, la metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione.
4. Di approvare e fissare, conseguentemente, i valori delle componenti tariffarie relative della tariffa di igiene ambientale - a valere per l'anno 2021 - secondo il prospetto e la relativa relazione, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
5. di confermare e stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, in € 5 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.
6. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento succitato la riduzione del 1% sul volume minimo fino ad un massimo di dodici conferimenti annui per le utenze domestiche che accedono al CRM a fronte della registrazione dei conferimenti di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio come previsto dall'art. 9 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare datato 20 aprile 2017.
7. di stabilire anche per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di euro:
 - 70,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - 20,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza costituita da famiglie residenti con figli minori di età inferiori ai 24 mesi con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini); La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.

8. Di stabilire che le riduzioni previste dalle deliberazioni di ARERA n. 158 di data 05/05/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19” se riconfermate vengano quantificate in sede di fatturazione alle utenze.
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione al MEF, al Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento, alla Comunità della Valle di Sole nonché sempre ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, entro 30 gg., a mezzo della procedura online prevista da ARERA (<https://www.arera.it/it/index.htm> in qualità di operatore con accesso alle raccolte), ad ARERA stessa l'allegato Piano Economico Finanziario nonché le apposite Relazioni.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 N. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 31/03/2021

IL RESPONSABILE
- Valentina Zanini -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo

Data, 31/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGONERIA E FINANZIARIO
- Valentina Zanini -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 02/04/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 02/04/2021 al giorno 12/04/2021.

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 31/03/2021

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 02/04/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio